



COMUNE DI MANERBIO

Provincia di Brescia

Determinazione n. 541
Del 26/11/2014

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.

Il Comandante della Polizia Locale

RICHIAMATI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 97 e 107;
- il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
- lo Statuto dell'Ente;
- il decreto sindacale di attribuzione funzioni dirigenziali di cui all'art. 50, comma 10, e all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, al sottoscritto Comandante della P.L. Andrea Stefano Agnini prot. n. 4899 del 1/04/2014;

Richiamati altresì:

- Legge 7 marzo 1985, n. 65 Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- Legge regionale 14 aprile 2003, riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale sicurezza urbana;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo ed in particolare l'art. 12titolato "Espletamento dei servizi di polizia stradale";

VISTA la bozza di Convenzione proposta da l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato A.C.I.) per la fornitura , tramite collegamento telematico, di dati contenuti nel sistema informativo del pubblico registro automobilistico (nel prosieguo denominato P.R.A.);

RILEVATO un significativo risparmio risultante dalla comparazione dei costi fissi ed a consumo tra la attuale modalità di consultazione della banca dati P.R.A. che avviene fino ad oggi per il tramite di ANCITEL e quella che si attuerà in funzione della sottoscrizione della convenzione con A.C.I.;

RILEVATA altresì l'esigenza irrinunciabile di consultare ed acquisire i dati contenuti nel P.R.A. per il completamento di alcune delle attività d'istituto della Polizia Locale, prima fra tutte quella in materia di accertamento di illeciti previsti e sanzionati dal Codice della Strada, D.Lgs 285/1992;

PRESO ATTO che la sottoscrizione della Convenzione per il momento non costituisce oneri finanziari a carico della parte Comune di Manerbio, ma che la consultazione telematica comporterà una spesa e che questa idoneamente preventivata (preventivo elaborato in base al numero di consultazioni che si prevede di eseguire per ciascun anno di validità della convenzione) andrà determinata con successivo ed ulteriore atto – determinazione di impegno di spesa per le visure PRA relative all'anno 2015 -;


VERIFICATA la regolarità tecnico amministrativa dell'intervento;

DETERMINA


1. di approvare la bozza avente titolo "CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO" qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la stessa, redatta in duplice copia, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* del Comune di Manerbio - il Sindaco di Manerbio - sia trasmessa al A.C.I presso la sede indicata in atti per la contro firma e la successiva restituzione di una copia;
3. di inviare la presente all'Ufficio Segreteria ed Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

N. 17 del 25/11/2014

Il responsabile del procedimento
Andrea Stefano Agnini



IL RESPONSABILE DI AREA
Andrea Stefano Agnini



Determinazione n. 561 del 26/11/2014

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.

SEGRETERIA DELL'ENTE

Verificata la conformità dell'atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti nonché la legittimità da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267.

li, 26/11/2014

**Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Tarantino**





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO
TELEMATICO, DI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.**

(Procedura "TP Visure")

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'A.C.I. è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I.;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il D. lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei dati personali, in particolare per ciò che attiene al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione da parte dell'Automobile Club d'Italia, attraverso il Sistema Informativo ACI ed i propri Uffici Provinciali, di dati personali relativi agli intestatari di veicoli iscritti al PRA.

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Considerato che l'utente ha fatto istanza ai fini di poter disporre, esclusivamente per i propri compiti di istituto, dei dati contenuti nell'archivio magnetico centrale gestito dall'Automobile Club d'Italia;

TRA

l'Automobile Club d'Italia (nel prosieguo denominato A.C.I.), Codice Fiscale n° 00493410583 Servizio Gestione PRA nella persona del Dott. Arturo Astuto Dirigente in forza alla Ufficio Servizi alle PP.AA e al Mercato Automotive, per delega del segretario Generale dell'A.C.I.

E

Il Comune di MANERBIO (prov.di BS), sede in piazza Cesare Battisti, 1, Manerbio C.A.P. 25025 Partita IVA 00553300989 e Codice fiscale 00303410179, telef. 030 93 87 100 /030938700 fax n. 030 93 87 106, rappresentato dal Sig. ALGHISI Samuele, nato Manerbio il 11/03/1971 a Manerbio Cod.Fisc. LGH SML NOC11 E884Y nella funzione di Sindaco si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Oggetto della presente convenzione è l'accesso alla banca dati centrale del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) dell'A.C.I. per consultare, esclusivamente per i propri compiti d'istituto, le informazioni in esso contenute. Allo scopo, il Comune si avvarrà dei programmi di ricerca e selezione e delle risorse elaborative appositamente predisposte dall'A.C.I..
2. Il Comune, in esecuzione della determina numero _____, affida all'A.C.I. la gestione di una procedura per la consultazione della banca dati del P.R.A. finalizzata alla predisposizione degli atti necessari ad esperire procedimenti di

accertamento di infrazioni in materia di circolazione stradale, accertate dalla Polizia Municipale con il rilevamento del numero di targa dei veicoli, nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata.

3. Il Comune affida altresì all'A.C.I. la gestione di una procedura per la consultazione della banca dati del P.R.A. finalizzata alla acquisizione di tutti i dati trascritti e contenuti in essa anche in ragione di attività di polizia giudiziaria che il Corpo di Polizia Locale di Manerbio debba gestire;

ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La convenzione decorre dal 01/01/2015 fino al 31/12/2024;
2. La parte recedente deve comunicare la volontà di recesso alla controparte con preavviso, tramite PEC, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso alla data della disdetta.
2. Il Comune si obbliga a corrispondere i costi stabiliti all'art. 5 della Convenzione, secondo le modalità di pagamento stabilite dall'art. 6 della stessa.

ARTICOLO 3. TIPOLOGIA DEI DATI FORNITI.

1. Le informazioni, fornite sulla base degli schemi informatici in uso presso il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I., riguardano i dati anagrafici e di residenza dell'intestatario (nonché dell'eventuale locatario o usufruttuario) del veicolo, le caratteristiche tecniche del veicolo ed informazioni varie di supporto, così come risultano dalla banca dati centrale del P.R.A.
2. L'accesso alle informazioni di cui sopra potrà avvenire attraverso la targa, il telaio, il codice fiscale o i dati anagrafici del proprietario del veicolo. L'accesso su base nominativa o codice fiscale è consentito, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'accesso al sistema informativo centrale dell'A.C.I., esclusivamente per scopi di Polizia Giudiziaria, per accertamenti tributari o su autocertificazioni.

L'accesso alle informazioni di cui al comma 1° è consentito anche tramite interrogazioni su targa parziale secondo le modalità descritte nel documento tecnico consegnato all'utente. Tale modalità potrà essere utilizzata solo per esigenze di Polizia Giudiziaria. Le interrogazioni su targa parziale non sono soggette a rimborsi dei costi.

ARTICOLO 4. MODALITA' DI FORNITURA DEI DATI.

1. L'utilizzo del Servizio avrà luogo mediante collegamento telematico con la banca dati centrale del P.R.A.
2. Il software e gli apparati hardware necessari per l'accesso e la fruizione del Servizio sono a completo carico dell'utente.
3. I requisiti tecnici sono suscettibili di eventuali modifiche da parte di A.C.I., di cui l'Ente provvederà a dare tempestiva comunicazione.
4. L'utente, per collegarsi al sistema informativo dell'A.C.I., si impegna ad adeguare i propri standard tecnici con quelli del CED dell'A.C.I.
5. Il collegamento avverrà con connessione diretta punto-punto (modalità CDN) tramite i canali trasmissivi atti a implementare tale modalità, alle condizioni stabilite dalle regolamentazioni vigenti in materia.
6. Il servizio, può essere soggetto ad interruzioni per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'A.C.I. o per attività pianificate di manutenzione.
7. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature necessarie, le spese di collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I. nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico dell'utente.

Le apparecchiature ed i collegamenti dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'Ente, cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.

8. L'utente si impegna, inoltre, a far eseguire dal proprio personale le fasi operative, secondo gli schemi procedurali indicati nella brochure che verrà fornita dall'A.C.I., indicando le persone autorizzate ad utilizzare le apparecchiature e ad accedere alla banca dati centrale del P.R.A. tramite apposita parola chiave di accesso.
9. Le modalità di accesso alla banca dati centrale del P.R.A. verranno stabilite, in accordo tra A.C.I. e utente tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio.
10. Il servizio, erogato secondo gli standard web, è fruibile sia nella modalità interfaccia (html) con output in formato PDF, sia nella modalità web service.
11. Il servizio web realizzato dall'A.C.I., a seguito di ogni transazione richiesta tramite l'apparecchiatura terminale dell'utente, fornisce, in base a specifici criteri di ricerca, informazioni contenute nella banca dati centrale del P.R.A. Il servizio prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare specifiche funzioni per l'assistenza tecnica e la messaggiera.
12. L'A.C.I. traccia sui propri archivi ogni richiesta utente e il corrispondente esito corredato dal contenuto della risposta. Nei casi in cui la parte acceda al Servizio per conto di un proprio bacino di utenti, attraverso un'unica utenza di accesso, essa assume anche la responsabilità dei parametri utilizzati per la richiesta; per garantire la massima tracciabilità della trasmissione ACI ha previsto che l'utenza possa individuare un identificativo univoco la persona che fisicamente sta richiedendo il servizio di visura.
13. E' disponibile nella modalità html una funzionalità statistica per la consultazione dei consumi.
14. L'utilizzo del servizio nella modalità web service è sottoposto al rispetto dei vincoli di accesso descritti nel manuale tecnico.

ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO.

1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri sottoindicati:
 - Euro 1.072,164, oltre IVA, (importo ridotto del 5% ai sensi del D.L. 66 del 24/04/14) a titolo di canone annuo di abbonamento (importo base € 1.128,594);
 - Euro 0,347, oltre IVA, (importo ridotto del 5% ai sensi del D.L. 66 del 24/04/14) per ogni consultazione, anche se con esito negativo, effettuata con chiave di ricerca uguale a targa o telaio (importo base € 0,365);
 - Euro 0,347, oltre IVA, (importo ridotto del 5% ai sensi del D.L. 66 del 24/04/14) per ciascuna consultazione, anche se con esito negativo, effettuata con chiave di ricerca uguale ai dati anagrafici o codice fiscale dell'intestatario, laddove tale modalità d'accesso sia consentita (importo base € 0,365);
 - Euro 0,347, oltre IVA, (importo ridotto del 5% ai sensi del D.L. 66 del 24/04/14) per ciascuna consultazione in dettaglio di ogni veicolo indicato nell'elenco prodotto dalle consultazioni di cui al punto precedente (importo base € 0,365);
 - Euro 0,347, oltre IVA, (importo ridotto del 5% ai sensi del D.L. 66 del 24/04/14) per la consultazione in dettaglio di ognuno degli articoli identificativi delle varie intestazioni nel caso di accesso all'elenco cronologico della proprietà (importo base € 0,365).

ARTICOLO 6. MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. Per il primo anno di durata della convenzione, qualora la stipula non avvenga entro il mese di gennaio, il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra il mese di stipula e la fine dell'anno.

Il mese in cui viene stipulata la convenzione è computato nei dodicesimi.
2. L'A.C.I. fatturerà il canone annuale di abbonamento, così come calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo, contestualmente alla fatturazione delle consultazioni effettuate dall'utente nel mese di attivazione del servizio.

L'importo dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dall'emissione della fattura mediante bonifico bancario sul c/c 200004, BNL Ag. 11 Roma Via Marsala, 6 (IT8100100503211000000200004 BNLITRR) indicando la causale al fine di consentire all'Ente il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dal Comune.

3. I canoni da corrispondere per gli anni successivi a quello di stipula della Convenzione verranno fatturati contestualmente alla emissione della fattura relativa alle consultazioni effettuate nel mese di gennaio dell'anno di riferimento.
4. L'ammontare degli importi mensilmente dovuti dall'utente sarà fatturato sulla base del numero di transazioni effettuate mensilmente e contabilizzate automaticamente presso il C.E.D. dell'A.C.I..
5. Le fatture emesse dovranno essere saldate entro 60 giorni dalla loro emissione. Qualora non vengano evase entro tale periodo, l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura legale. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso e riattivato solo dopo l'effettuazione dei relativi pagamenti.
6. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento dovuto a mancata installazione o malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC). Lo stesso canone non sarà soggetto a frazionamento e restituzione in dodicesimi in caso di recesso da parte dell'utente in corso d'anno.

ARTICOLO 7. DIVIETO DI ALIENAZIONE E CESSIONE DEI DATI.

1. E' consentito di utilizzare le informazioni soltanto per compiti d'istituto.
2. E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere atti di commercio di esse.

3. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute dalla consultazione della banca dati P.R.A., anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica ad esclusione della memorizzazione locale di cui all'articolo 4, comma 3.
4. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dagli archivi elettronici è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'A.C.I. o, da altro Dirigente ACI da questi delegato, e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'A.C.I., nonchè gli estremi dell'atto autorizzativo.
5. Il Comune si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti di riservatezza personale.
6. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta la revoca della convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ARTICOLO 8. RISERVA DI PROPRIETA'.

1. L'A.C.I. ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.
Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ARTICOLO 9. RESPONSABILITA'.

1. Nessuna responsabilità deriva all'A.C.I. per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nè per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, nè per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

2. I dati anagrafici relativi agli intestatari di veicoli immatricolati antecedentemente all'1.1.1974 potranno risultare privi dell'indicazione del luogo e della data di nascita dell'intestatario del veicolo, qualora detto veicolo, successivamente a tale data, non sia stato oggetto di alcuna formalità espletata presso un Ufficio Provinciale del P.R.A..

3. L'A.C.I. resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC.

Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione del Personal Computer, dei programmi software di base utilizzati, della stampante, dovrà essere rivolto alla società fornitrice; parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio.

2. L'utilizzo dei codici di accesso alla banca dati è strettamente personale.

Le consultazioni devono essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni di ufficio; l'accertamento di un uso dei codici finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. **In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, si fa presente che i nomi di coloro che risultano titolari delle parole chiave utilizzate per effettuare consultazioni della banca-dati P.R.A. potranno essere comunicati, a richiesta, all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria.**

La tutela della riservatezza dei codici di accesso è adempimento a carico dell'utente; nulla potrà, quindi, essere addebitato all'A.C.I. in caso di uso fraudolento dei suddetti codici dovuto a dolo, colpa o negligente conservazione da parte dello stesso utilizzatore, titolare della parola chiave.

5. Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste nella convenzione stipulata con l'utente, il Segretario Generale dell'A.C.I. o, da altro Dirigente ACI da questi delegato, può revocare, sospendere o limitare la convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente.

ARTICOLO 10. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.

1. Ogni modifica o deroga alla presente convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione Della presente convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 11. SPESE DELLA CONVENZIONE.

1. Le spese della convenzione (compresa quella per l'eventuale registrazione, richiesta dal Comune) sono a carico del Comune.

ARTICOLO 12. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. lgs 196/2003.

1. La presente convenzione verrà archiviata presso il Servizio Gestione PRA, Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive A.C.I - Via Magenta 5 - 00185 Roma RM.
2. I dati personali presenti sulla Convenzione e resi noti al momento della sottoscrizione e attivazione del servizio di collegamento alla banca-dati P.R.A. (**denominazione del Comune, Nome e Cognome del Soggetto che sottoscrive la Convenzione in nome e per conto del Comune stesso, eventuale Nome e Cognome della persona incaricata di gestire i contatti con A.C.I, Nomi e Cognomi delle persone titolari di parole chiave per l'accesso alla banca-dati P.R.A..**) verranno utilizzati da A.C.I. esclusivamente per i trattamenti necessari per l'esecuzione di obblighi derivanti dalla convenzione in essere.

In particolare, i dati personali del Comune verranno comunicati alla competente Direzione Centrale Amministrazione e Finanza per l'espletamento delle attività di natura amministrativo - contabile connesse alla gestione del servizio in oggetto, nonché alla Società ACI-Informatica per l'elaborazione automatizzata degli stessi dati.

. **Titolare** del trattamento dei dati personali comunicati ad A.C.I. , ai fini dell'applicazione del D. lgs 196/2003 è l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, Via Marsala 8 00185 ROMA RM. ;

. **Responsabili** del trattamento dei dati personali sopra indicati sono: la Società ACI-Informatica, Via Fiume delle Perle 24 00144 ROMA RM, per la parte di sua competenza; e il Dirigente Generale della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, Via Marsala 8 – 00185 ROMA RM.

Data e firma

Data e firma

IL COMUNE

L'A.C.I.

APPROVAZIONE SPECIFICA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli: :

2 (durata della convenzione), =====

6 (modalità di pagamento)=====

7 (divieto di alienazione e cessione dei dati), =====

9 (responsabilità) =====

10 (modifiche e foro competente) =====

Data e firma

IL COMUNE